

D.M. 27-2-1998

Distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 marzo 1998, n. 60.

**D.M. 27 febbraio 1998 <sup>(1)</sup>.**

**Distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa <sup>(2) (3)</sup>.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 marzo 1998, n. 60.

(2) L'art. 1, D.M. 10 marzo 1999 (Gazz. Uff. 13 marzo 1999, n. 60) ha disposto che, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 105, comma 2, lettera a), del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono prorogate per ulteriori sei mesi a decorrere dalla data di scadenza prevista dall'articolo 3.

Il D.M. 9 settembre 1999 (Gazz. Uff. 11 settembre 1999, n. 214), ha disposto un'altra proroga, per ulteriori sei mesi, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto dal suddetto D.M. 10 marzo 1999.

Il D.M. 10 marzo 2000 (Gazz. Uff. 17 marzo 2000, n. 64) ha previsto un'ulteriore proroga di un anno, a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al citato D.M. 9 settembre 1999.

Il D.M. 7 marzo 2001 (Gazz. Uff. 13 marzo 2001, n. 60) ha disposto un'altra proroga di un anno a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto dal suddetto D.M. 10 marzo 2000.

Il D.M. 8 marzo 2002 (Gazz. Uff. 15 marzo 2002, n. 63) ha previsto un'ulteriore proroga di un anno, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto dal suddetto D.M. 7 marzo 2001.

Il D.M. 20 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 11 marzo 2003, n. 58) ha disposto un'altra proroga di un anno, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto dal suddetto D.M. 8 marzo 2002.

(3) Le disposizioni di cui al presente decreto, per la parte relativa alla distrazione degli autobus, sono state sostituite da quelle contenute nel D.M. 23 dicembre 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 dello stesso decreto.

---

#### IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto legislativo del 28 giugno 1993, n. 214;

Visto il decreto legislativo del 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 1996 concernente: «Nuovi criteri e direttive per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1996;

Tenuto conto che avverso il su citato decreto ministeriale hanno proposto ricorso per conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale la provincia autonoma di Trento, la regione Emilia-Romagna, la regione Campania e la regione Marche;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 135/97 dell'8-16 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 21 maggio 1997, con la quale la Corte costituzionale, previa riunione dei ricorsi, ha annullato il decreto 19 gennaio 1996 del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché la relativa circolare esplicativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del 19 marzo 1996;

Preso atto che in detta sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato che non spetta allo Stato disciplinare la distrazione degli autobus dal servizio di linea a quello di noleggio e viceversa, relativamente a profili che non involgono l'accertamento dell'idoneità tecnica dei veicoli;

Tenuto conto dell'obbligo che incombe alla pubblica amministrazione di dettare le norme applicative conseguenti alla su citata sentenza provvedendo, in via transitoria ad una regolamentazione della materia;

Decreta:

---

**1.** Gli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati in servizio di linea previo rilascio della autorizzazione di cui all'*art. 82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni.

La suddetta autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del luogo ove ha sede l'impresa richiedente, dopo aver accertato la compatibilità delle caratteristiche del veicolo oggetto di distrazione con le modalità e condizioni di esercizio delle singole linee sulle quali lo stesso deve essere impiegato <sup>(4)</sup>.

---

(4) Le disposizioni di cui al presente decreto, per la parte relativa alla distrazione degli autobus, sono state sostituite da quelle contenute nel *D.M. 23 dicembre 2003*, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5* dello stesso decreto.

---

**2.** Gli autobus destinati al servizio di linea possono essere impiegati in servizio di noleggio con conducente, previo rilascio della autorizzazione di cui all'*art. 82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni.

La predetta autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio provinciale competente della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dopo aver verificato sia che il veicolo adibito in servizio di linea abbia le caratteristiche idonee allo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, ivi compresa l'installazione di cronotachigrafo se necessario, sia che per lo stesso sia stata rilasciata dall'ente concedente la linea l'autorizzazione di cui all'*art. 87, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni <sup>(5)</sup>.

---

(5) Le disposizioni di cui al presente decreto, per la parte relativa alla distrazione degli autobus, sono state sostituite da quelle contenute nel *D.M. 23 dicembre 2003*, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5* dello stesso decreto.

---

3. Il presente decreto è da ritenersi valido per la durata di un anno <sup>(6)</sup> dalla data della sua entrata in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione <sup>(7)</sup>.

---

(6) L'art. 1, *D.M. 10 marzo 1999* (Gazz. Uff. 13 marzo 1999, n. 60) ha disposto che, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 105, comma 2, lettera *a*), del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono prorogate per ulteriori sei mesi a decorrere dalla data di scadenza prevista dall'articolo 3.

Il *D.M. 9 settembre 1999* (Gazz. Uff. 11 settembre 1999, n. 214), ha disposto un'altra proroga, per ulteriori sei mesi, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto dal suddetto *D.M. 10 marzo 1999*.

Il *D.M. 10 marzo 2000* (Gazz. Uff. 17 marzo 2000, n. 64) ha previsto un'ulteriore proroga di un anno, a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al citato *D.M. 9 settembre 1999*.

Il *D.M. 7 marzo 2001* (Gazz. Uff. 13 marzo 2001, n. 60) ha disposto un'altra proroga di un anno a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto dal suddetto *D.M. 10 marzo 2000*.

Il *D.M. 8 marzo 2002* (Gazz. Uff. 15 marzo 2002, n. 63) ha previsto un'ulteriore proroga di un anno, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto dal suddetto *D.M. 7 marzo 2001*.

Il *D.M. 20 febbraio 2003* (Gazz. Uff. 11 marzo 2003, n. 58) ha disposto un'altra proroga di un anno, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto dal suddetto *D.M. 8 marzo 2002*.

(7) Le disposizioni di cui al presente decreto, per la parte relativa alla distrazioni degli autobus, sono state sostituite da quelle contenute nel *D.M. 23 dicembre 2003*, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 dello stesso decreto.